CAMERA DEI DEPUTATI N. 1392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALLOCCA

Presentata il 19 dicembre 1972

Modifica del primo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge, che ho l'onore di sottoporre al vostro esame, intende concretare lo spirito dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che – contenendo una norma sostanzialmente uguale all'articolo 2113 del codice civile – come quest'ultimo – è diretto a proteggere la parte più debole del rapporto contrattuale.

Contrariamente però all'articolo 2113 del codice civile (che riesce a realizzare lo spirito della norma in quanto, in concreto, protegge la parte più debole del rapporto di lavoro, la quale, per ovvî motivi economici, è rappresentata sempre dal lavoratore subordinato), l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, in numerose specie di rapporti di affitto e contro lo spirito della norma stessa, offre protezione alla parte più forte.

Se, infatti, l'affittuario è coltivatore diretto, questi realmente rappresenta la parte più debole del rapporto contrattuale.

Al contrario, se l'affittuario non è coltivatore diretto, ma semplice conduttore (e quindi imprenditore commerciale) o esiste tra le parti una parità di forze, o addirittura – specialmente quando l'affittuario è grande imprenditore commerciale – la parte più debole è rappresentata dal proprietario.

Ne deriva che in tali specie di rapporti, mentre all'affittuario non coltivatore diretto e parte più forte economicamente viene assicurata una protezione che non gli spetta secondo lo spirito dell'articolo 23, contrariamente al proprietario – che è la parte più debole e che secondo lo spirito dell'articolo 23 dovrebbe trovare maggiore protezione – viene preclusa ogni pattuizione privata e diretta con l'affittuario, la quale potrebbe portare ad un bonario miglioramento del canone in suo favore.

È questa la condizione – non infrequente – in cui le parti per poter effettuare quel valido accordo che, senza l'ostacolo del dettato dell'articolo 23, avrebbero potuto stipulare privatamente, sono costretti a pervenirvi attraverso la simulazione di un giudizio.

Così, e anche perché l'assistenza delle associazioni sindacali alle convenzioni tra le parti, talvolta e per motivi di tempo o di luogo, è di poco pratica attuazione, paradossalmente l'articolo 23 spinge parti, tra le quali non esiste alcun dissenso, a creare giudizi per poter avere dal giudice il sigillo della validità dei propri accordi, provocando, fra l'altro, un aumento delle vertenze giudiziarie, la cui diminuzione è quant'altra mai auspicabile per la migliore amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni che ritengo affatto valide ed oggettive, in modifica del primo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, con la presente proposta si vuol dare piena validità alle rinunce, alle transazioni e alle convenzioni provenienti e concluse direttamente dall'affittuario non coltivatore diretto e ciò, ripeto, sia per rendere l'articolo 23 della legge aderente allo spirito del legislatore, sia per liberare l'amministrazione della Giustizia da giudizi superflui.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario coltivatore diretto derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale e regionale, non sono valide ».